



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

(allegato 1.2 alla determinazione n. 257 del 30/07/2015)

## CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento del Servizio triennale di medico competente. CIG 6351849F99

<b>CAPITOLO 1 CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>2</b>
<i>1.1 Oggetto e ambito di riferimento per l'esecuzione del servizio.</i>	<i>2</i>
<i>1.2 Compiti della figura del Medico competente</i>	<i>4</i>
<i>1.3 Attività della sorveglianza sanitaria</i>	<i>5</i>
<i>1.4 Modalità di esecuzione del servizio</i>	<i>6</i>
 <b>CAPITOLO 2 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	 <b>7</b>
<i>2.1 Condizioni generali</i>	<i>7</i>
<i>2.2 Obbligazioni specifiche dell'aggiudicatario</i>	<i>8</i>
<i>2.3 Esecuzione del contratto</i>	<i>8</i>
<i>2.4 Modalità di fatturazione e pagamento</i>	<i>8</i>
<i>2.5 Tracciabilità dei flussi finanziari</i>	<i>9</i>
<i>2.6 Cauzione definitiva</i>	<i>9</i>
<i>2.7 Risoluzione del contratto</i>	<i>9</i>
<i>2.8 Recesso</i>	<i>10</i>
<i>2.9 Riservatezza</i>	<i>10</i>
<i>2.10 Foro competente</i>	<i>11</i>



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento del Servizio triennale di medico competente. CIG 6351849F99

(allegato 1.2 alla determinazione n. 357 del 30/07/2015)

## CAPITOLO 1 CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

### 1.1 Oggetto e ambito di riferimento per l'esecuzione del servizio.

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di Medico Competente e delle connesse attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori (così come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera "a" del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ss.mm.ii) di ARPA Lazio, previste dal capo III sezione V del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito **Decreto**).

Per quanto non disciplinato nel presente capitolato si farà riferimento a quanto indicato nella sezione V del **Decreto**.

Ai fini della predisposizione dell'offerta per il servizio in oggetto, si specifica che ARPA Lazio è articolata sul territorio come da tabella seguente:

Sede centrale	Via Garibaldi, 104 – Rieti	Uffici
Sede Rappresentanza	Via Boncompagni, 101 – Roma	Uffici/Servizio territoriale
Sede Prov.le Roma	Via Saredo, 52 – Roma	Uffici/Laboratori Servizio territoriale
Sede Prov.le Rieti	Via Salaria per l'Aquila,3 - Rieti	Uffici/Laboratori Servizio territoriale
Sede Prov.le Frosinone	Via Armando Fabi, snc - Frosinone	Uffici/Laboratori Servizio territoriale
Sede Prov.le Viterbo	Via Montezebio, snc - Viterbo	Uffici/Laboratori Servizio territoriale
Sede Prov.le Latina	Via Arrigo Serpieri,3 Latina Via Carducci	Uffici/Laboratori Servizio territoriale Uffici

In riferimento alle attività di ARPA Lazio si specifica che le stesse si realizzano nei seguenti ambiti:

- attività d'ufficio;
- attività di laboratorio (analisi chimiche e microbiologiche);
- attività tecniche svolte sul territorio (rilievi fonometrici, vibrazioni, campi elettromagnetici, in emergenza ambientale, attività di controllo presso siti industriali, campionamenti corpi idrici, terreni, rifiuti, aria su camini).

Le mansioni previste dall'attuale protocollo sanitario sono le seguenti:

Pos.	Mansione	Numero dipendenti
I	Operatori di laboratorio di chimica ambientale, ai laboratori microbiologici/biologici	344
II	Personale addetto ai servizi territoriali	127
III	Videoterminalisti età < 50anni	159
IV	Videoterminalisti età > 50 anni	63



## ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento del Servizio triennale di medico competente. CIG 6351849F99

(allegato 1.2 alla determinazione n. 357 del 30/07/2015)

La somma dei dipendenti (693) è superiore ai dipendenti attualmente in servizio (510), perché molti dipendenti svolgono più di una singola mansione.

Inoltre si elencano le tipologie di attività svolte dal personale di cui al punto II, elencazione che, si precisa, non è esaustiva:

- emergenze ambientali;
- controlli presso industrie a rischio di incidente rilevante;
- campionamenti acque superficiali;
- verifiche e campionamenti presso impianti di depurazione, acque di scarico;
- campionamenti delle emissioni in atmosfera;
- rilievi fonometrici;
- campionamenti e sopralluoghi presso siti potenzialmente contaminati da radiazioni ionizzanti;
- campionamenti rifiuti abbandonati;
- campionamenti presso impianti smaltimenti e/o trattamento di RSU;
- campionamenti per dismissione serbatoi interrati.

**Il protocollo sanitario attualmente in uso presso ARPA Lazio**, con riferimento a gruppi di lavoro per aree equivalenti è il seguente:

- a. per il gruppo di lavoro definito “Addetti al Laboratorio”:  
Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria ai sensi dell’art. 229 del **Decreto**, fatto salvo quanto previsto dall’art 224, comma 2, dello stesso ed in presenza di esposizione non prevedibile e/o ad incidenti con:
  1. Visita medica con valutazione morfofunzionale del rachide: annuale;
  2. Esami ematochimici con indagine a carico dei tre apparati ematopoietico, epatico e renale: emocromo con formula, glicemia, azotemia, creatinina, GOT, GPT, gamma GT, fosfatasi alcalina, colesterolo Tot. HDL/LDL, trigliceridi, bilirubina Tot/fraz, elettroforesi proteica, ViE.S., Esame urine completo: annuali;
  3. Spirometria : annuale;
  4. Elettrocardiogramma: annuale;
- b. per il gruppo di lavoro definito “Addetti alla Balneazione e servizi esterni”:  
Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria per l’atipicità e variabilità delle mansioni svolte con:
  1. Visita medica con valutazione morfofunzionale del rachide: annuale;
  2. Esami ematochimici con indagine a carico dei tre apparati ematopoietico, epatico e renale: emocromo con formula, glicemia, azotemia, creatinina, GOT, GPT, gamma GT, fosfatasi alcalina, colesterolo Tot. HDL/LDL, trigliceridi, bilirubina Tot/fraz, elettroforesi proteica, V.E.S., Esame urine completo: annuali;
  3. Spirometria: annuale;
  4. Elettrocardiogramma: annuale;
- c. per il gruppo di lavoro definito “Addetti all’uso di VDT per almeno 20 ore settimanali”:  
Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria per coloro che utilizzano il VDT per almeno 20 ore settimanali, ai sensi dell’ art. 176 del **Decreto**:
  1. Visita medica con valutazione morfofunzionale del rachide: biennale o quinquennale;
  2. Visita oculistica: biennale o quinquennale.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento del Servizio triennale di medico competente. CIG 6351849F99

(allegato 1.2 alla determinazione n. 357 del 30/07/2015)

## ***1.2 Compiti della figura del Medico competente***

L'operatore economico aggiudicatario della presente procedura (di seguito aggiudicatario) dovrà assolvere a tutti i compiti derivanti dall'applicazione del **Decreto** ed in particolare gli obblighi richiamati all'articolo 25 dello stesso.

In particolare si ricordano i compiti della figura del Medico competente:

- a. Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi delle responsabilità sociale;
- b. Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del **Decreto** attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c. Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso una sede dell'aggiudicatario o presso le sedi di Arpa Lazio la cui formalizzazione avverrà al momento della nomina del Medico Competente;
- d. Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale;
- e. Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio dovrà essere conservata, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, da parte del datore di lavoro per almeno 10 (dieci) anni, salvo il diverso termine previsto dalle disposizioni del **Decreto**;
- f. Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato di sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti fisici con effetto a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta tali esposizioni. Fornisce altresì a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g. Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del **Decreto** e a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h. Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del **Decreto**, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i. Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento del Servizio triennale di medico competente. CIG 6351849F99

(allegato 1.2 alla determinazione n. 357 del 30/07/2015)

essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

- j. Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

### ***1.3 Attività della sorveglianza sanitaria***

La sorveglianza sanitaria dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario nei casi previsti dall'art. 41 del **Decreto**.

L'aggiudicatario dovrà eseguire il protocollo di sorveglianza sanitaria e profilassi già esistente in ARPA Lazio e/o eventualmente apportare modifiche.

La sorveglianza sanitaria comprende:

- a. visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma in una volta l'anno. Tale periodicità potrà assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio ;
- c. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d. visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f. visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
- g. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;
- h. monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico.

Le visite mediche di cui al precedente paragrafo, comprendono, ai sensi dell'art. 41 c. **4 del Decreto**, gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al precedente paragrafo, lettere a), b), d) f) e g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e/o Dirigente delegato, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento del Servizio triennale di medico competente. CIG 6351849F99

(allegato 1.2 alla determinazione n. 357 del 30/07/2015)

#### ***1.4 Modalità di esecuzione del servizio***

L'aggiudicatario dovrà ritirare le cartelle cliniche dei dipendenti sottoposti precedentemente a sorveglianza sanitaria e mantenute presso il medico competente del precedente contratto. Per tutta la durata contrattuale il soggetto aggiudicatario dovrà custodire le cartelle sanitarie e di rischio dei dipendenti ARPA presso la struttura che indicherà all'atto della sottoscrizione del contratto.

Le visite mediche dovranno essere eseguite nelle varie strutture di ARPA Lazio provviste di adeguati locali e l'attrezzatura dovrà essere fornita dall'aggiudicatario medesimo (esempio un lettino portatile).

Il servizio dovrà essere svolto tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- a. il Medico competente dovrà essere presente presso la/e sede/i di ARPA Lazio nelle giornate e negli orari che saranno indicati dal datore di lavoro o suo delegato o dal RSPP, con non meno di cinque giorni lavorativi di preavviso, per lo svolgimento delle attività che richiedono sul luogo la presenza. Ove possibile, la giornata effettiva sarà concertata con il Medico Competente, in mancanza di accordo prevarranno comunque le indicazioni dell'Amministrazione;
- b. il referente del rapporto contrattuale tra ARPA Lazio e Medico Competente, per quanto riguarda lo svolgimento delle varie attività, sarà il dirigente responsabile dello staff Servizio prevenzione e protezione di ARPA Lazio;
- c. dirigente responsabile dello staff Servizio prevenzione e protezione di ARPA Lazio comunicherà al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre a visita medica preventiva, in occasione di cambio mansione e di cessazione del rapporto di lavoro e alla visita medica preventiva in fase pre-assuntiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), d), e) ed e-bis) del **Decreto**, nonché i nominativi delle lavoratrici da sottoporre agli accertamenti di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151. Il medico dovrà provvedere, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, a fissare il calendario degli accertamenti dandone comunicazione scritta al dirigente responsabile dello staff Servizio prevenzione e protezione di ARPA Lazio, che potrà proporre modifiche;
- d. qualora, durante il periodo contrattuale, un lavoratore dovesse richiedere visita medica ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. c) del **Decreto**, ARPA Lazio effettuerà una comunicazione al Medico Competente il quale, previa verifica della necessità di tale visita in relazione al rischio professionale o alle sue condizioni di salute, provvederà a fissare la data della visita entro un congruo termine e comunque entro dieci giorni lavorativi, comunicandolo formalmente al dirigente responsabile dello staff Servizio prevenzione e protezione di ARPA Lazio;
- e. il dirigente responsabile dello staff Servizio prevenzione e protezione di ARPA Lazio comunicherà al Medico Competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti precedenti alla ripresa del lavoro di cui all'art. 41, comma 2, lettera e-ter) del **Decreto**; gli accertamenti dovranno essere effettuati dal Medico Competente entro il secondo giorno dalla data di rientro in servizio del dipendente, salvo diversa comunicazione. In caso di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, o di inidoneità temporanea o permanente il giudizio di idoneità deve essere trasmesso tempestivamente al fine di adibire il lavoratore alla mansione consona al proprio stato di salute accertato;
- f. il Medico Competente collabora con ARPA Lazio per la rilevazione del rischio stress lavo-



## ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento del Servizio triennale di medico competente. CIG 6351849F99

(allegato 1.2 alla determinazione n. 357 del 30/07/2015)

ro-correlato e per l'individuazione delle misure di prevenzione e contenimento;

- g. gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio nelle modalità previste dall'art 41, comma 5, del **Decreto**;
- h. il Medico competente dovrà effettuare, almeno una volta l'anno, o a cadenza diversa da lui stabilita in base alla valutazione dei rischi (l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi), i sopralluoghi agli ambienti di lavoro e cioè a tutte le sedi dell'ARPA Lazio come indicate nella tabella precedente. Il Medico Competente dovrà essere affiancato nei sopralluoghi dal rappresentante aziendale dei lavoratori (RLS) di ciascuna struttura e dal dirigente responsabile dello staff Servizio prevenzione e protezione di ARPA Lazio o suo delegato. Per ogni sopralluogo dovrà redigere un apposito verbale e trasmetterlo ad ARPA Lazio;
- i. il Medico Competente dovrà partecipare alla riunione prevista all'art. 35 del **Decreto**. In occasione della riunione il Medico Competente deve comunicare al Datore di Lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi (RSPP), ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), i risultati anonimi collettivi derivati dall'attività annuale di sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori. La riunione di cui sopra viene fissata normalmente dal datore di lavoro o tramite il servizio di prevenzione e protezione aziendale, con almeno 15 giorni di anticipo;
- j. il Medico Competente, inoltre, sarà tenuto a:
  - i. collaborare con l'Organo di Vigilanza competente per territorio;
  - ii. garantire, su richiesta di ARPA Lazio, la propria presenza presso le sedi territoriali per far fronte a eventuali ispezioni disposte o richieste formulate dall'Organo di Vigilanza;
  - iii. su richiesta di ARPA Lazio, contribuire alla definizione dei programmi formativi per quanto attiene alla parte di competenza, in occasione di corsi di formazione o informazione o addestramento sul tema della sicurezza, organizzati da ARPA Lazio;
  - iv. trasmettere, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, al servizio sanitario nazionale, i dati sanitari previsti dall'art. 40 del **Decreto**;

## CAPITOLO 2 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

### 2.1 Condizioni generali

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli altri atti di gara.

In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni con-



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento del Servizio triennale di medico competente. CIG 6351849F99

(allegato 1.2 alla determinazione n. 357 del 30/07/2015)

trattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'ARPA Lazio, assumendosene ogni relativa alea.

L'aggiudicatario si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

## **2.2 *Obbligazioni specifiche dell'aggiudicatario***

L'aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

- prestare i servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato nel contratto e in tutti gli atti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'ARPA Lazio nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
- comunicare tempestivamente all'ARPA Lazio, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili..

## **2.3 *Esecuzione del contratto***

L'aggiudicatario si impegna, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del contratto, a suo totale carico ed onere, a designare un proprio Responsabile unico, munito dei più ampi poteri di gestione del contratto, ed un suo sostituto reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto.

L'ARPA Lazio si impegna a nominare, entro 5 giorni (cinque) dalla stipula del contratto, un direttore dell'esecuzione del contratto che avrà i seguenti compiti ed il cui nominativo sarà indicato per iscritto:

- a. rilevare e segnalare eventuali difformità da quanto riportato nel Capitolato speciale che prevedano l'applicazione delle penali;
- b. validare la documentazione tecnica che attesti la conformità di quanto contenuto in fattura con le prestazioni eseguite dall'aggiudicatario;
- c. rilevare e segnalare qualsiasi altra anomalia nelle operazioni di esecuzione del contratto.

## **2.4 *Modalità di fatturazione e pagamento***

Le fatture, riportanti il riferimento al contratto dovranno essere intestate a:

**ARPA LAZIO SEDE REGIONALE, Via Garibaldi 114 – 02100 Rieti**

**Partita IVA n. 00915900575**

ed inviate mediante sistema elettronico utilizzando il codice CODICE UNIVOCO UFFICIO per la





ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento del Servizio triennale di medico competente. CIG 6351849F99

(allegato 1.2 alla determinazione n. 357 del 30/07/2015)

trasmissione delle fatture in modalità elettronica: UFLFSM.

Le fatture dovranno essere presentate con cadenza trimestrale.

I pagamenti saranno disposti in applicazione della normativa vigente dalla presentazione di regolari fatture redatte secondo la normativa vigente, a mezzo di accredito mediante bonifico bancario, senza spese per ARPA Lazio, ai sensi dell'art. 34 D.P.R. n. 97/2003.

Le fatture saranno liquidate a seguito di dichiarazione di corretta esecuzione del servizio.

In caso di RTI costituito prima della presentazione dell'offerta la fatturazione dovrà essere a carico della sola impresa mandataria, in caso di RTI non costituito al momento della presentazione dell'offerta la fatturazione dovrà essere a carico dell'impresa indicata come mandataria ed in caso di Consorzio la fatturazione dovrà essere a carico di una delle imprese consorziate.

Non sarà ammessa una fatturazione presentata da più imprese del RTI.

## **2.5 Tracciabilità dei flussi finanziari**

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa l'appaltatore dovrà disporre di un conto corrente dedicato e riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente contratto di appalto, il codice identificativo di gara riportato in intestazione.

## **2.6 Cauzione definitiva**

La cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 113, comma 5 del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., "copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione".

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per tale deposito.

## **2.7 Risoluzione del contratto**

Si conviene, inoltre, che ARPA Lazio potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata A/R nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ARPA Lazio;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- mancata ottemperanza degli obblighi previsti nel contratto a seguito di diffida scritta ad adempiere;
- perdita da parte dell'aggiudicatario della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La risoluzione del contratto viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione all'aggiudicatario a mezzo raccomandata A/R.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ARPA Lazio il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'aggiudicatario. L'ARPA Lazio



## ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento del Servizio triennale di medico competente. CIG 6351849F99

(allegato 1.2 alla determinazione n. 357 del 30/07/2015)

non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'aggiudicatario inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'ARPA Lazio rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esser saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

### **2.8 Recesso**

ARPA Lazio ha diritto, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell'anno) dell'aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA Lazio.

### **2.9 Riservatezza**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.



ARPALAZIO

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO

Capitolato speciale. Procedura aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per l'affidamento del Servizio triennale di medico competente. CIG 6351849F99

(allegato 1.2 alla determinazione n. 357 del 30/07/2015)

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARPA Lazio ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad ARPA Lazio.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stessa a gare ed appalti.

#### ***2.10 Foro competente***

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'aggiudicatario e l'ARPA Lazio in relazione al contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Rieti.